



Regolamento 09 Imposta sugli oli minerali

04 Riscossione dell'imposta – allegato 4.8.2.3 b Importatore di biocarburanti

Indice

1	In generale	3
2	Domanda di agevolazione fiscale	3
2.1	Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni.....	3
2.2	Altri biocarburanti (diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni)	3
2.3	Validità.....	3
2.4	Emolumenti	4
3	Obbligo di notifica.....	4
4	Dichiarazione fiscale in occasione dell'imposizione all'importazione	4
5	Imposizioni provvisorie	4
6	Miscele di carburanti contenenti componenti con o senza prova	5
7	Contatti	5

Allegato 4.8.2.3 b Importatore di biocarburanti

1 In generale

Analogamente ai carburanti fossili, i biocarburanti soggiacciono all'imposta sugli oli minerali. Essi possono beneficiare di un'agevolazione fiscale solo se le esigenze ecologiche e sociali di cui all'articolo 12*b* LIOm sono soddisfatte.

2 Domanda di agevolazione fiscale

Con il modulo 45.85 «Domanda di agevolazione fiscale per biocarburanti» è possibile richiedere l'agevolazione fiscale per il biocarburante importato. Al fine di beneficiare di una simile agevolazione, esso deve adempiere esigenze ecologiche e sociali.

L'esito della verifica viene comunicato al richiedente mediante decisione definitiva. In caso di valutazione positiva della domanda, insieme alla decisione l'importatore riceve un numero della prova.

2.1 Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni

In base all'articolo 12*b* capoverso 2 LIOm, le esigenze di cui al capoverso 1 lettere a-d di tale articolo sono considerate in ogni caso soddisfatte per i biocarburanti prodotti secondo lo stato della tecnica a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni.

Quali rifiuti o residui di produzione ai sensi della LIOm si intendono le seguenti sostanze di origine vegetale e animale:

1. sostanze figuranti sulla lista positiva della DGD nel rispetto delle relative condizioni;
2. sostanze prive di valore economico;
3. sostanze il cui valore rispetto al rendimento complessivo è ridotto e che di regola non vengono utilizzate come derrate alimentari o alimenti per animali.

In caso di carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o da residui di produzione biogeni, occorre presentare le seguenti parti di modulo:

- mod. 45.85: modulo principale;
- mod. 45.85: allegato A1 (ev. incl. supplementi all'allegato A1);
- mod. 45.85: allegato B.

2.2 Altri biocarburanti (diversi da quelli prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni)

Per tutti i carburanti diversi da quelli menzionati alla cifra 2.1, l'importatore deve comprovare che le esigenze ecologiche e sociali sono adempiute. È necessario presentare le seguenti parti di modulo:

- mod. 45.85: modulo principale;
- mod. 45.85: allegato A2;
- mod. 45.85: allegato B;
- mod. 45.85: allegato C.

2.3 Validità

L'agevolazione fiscale è valida quattro anni a partire dalla data della decisione e può essere revocata dalla DGD qualora le condizioni non siano più adempiute.

Prima della scadenza del termine di validità è necessario presentare alla DGD una nuova domanda relativa alla prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e sociali, sempre che si intenda continuare a beneficiare dell'agevolazione fiscale. Per garantire una transizione

senza intralci, le nuove domande vanno inoltrate alla DGD almeno quattro mesi prima della scadenza dell'agevolazione fiscale.

2.4 Emolumenti

Per il trattamento di domande relative ad agevolazioni fiscali per biocarburanti viene riscosso un emolumento. Per ciascuna domanda si applicano le seguenti aliquote:

– domande concernenti carburanti secondo l'articolo 12 <i>b</i> capoverso 2 LIOm prodotti esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva della DGD	fr. 100.00
– altre domande concernenti carburanti secondo l'articolo 12 <i>b</i> capoverso 2 LIOm	fr. 300.00
– domande concernenti altri carburanti	fr. 1000.00

L'emolumento è dovuto anche quando la domanda viene rifiutata. Lo stesso vale nei casi in cui, durante il periodo di validità di una prova, vi sono modifiche concernenti ad esempio le materie prime, il processo di fabbricazione, il flusso di merci o le persone coinvolte nel commercio, che incidono sulle esigenze ecologiche e sociali nonché comportano il rilascio di una nuova autorizzazione.

3 Obbligo di notifica

Gli importatori di biocarburanti fruitori di agevolazioni fiscali devono informare immediatamente la DGD in merito a:

- modifiche relative alle materie prime e/o al processo di fabbricazione;
- modifiche concernenti il flusso di merci e/o le persone coinvolte nel commercio;
- modifiche che influiscono sulle condizioni di produzione socialmente accettabili;
- modifiche tecniche allo stabilimento di fabbricazione estero e/o all'impianto di produzione estero (p. es. cambiamenti architettonici, ampliamento dell'impianto);
- modifiche dell'impiego del biocarburante importato.

4 Dichiarazione fiscale in occasione dell'imposizione all'importazione

In linea di massima, per ogni carburante e per ogni circuito commerciale è necessaria una prova separata. L'agevolazione fiscale all'importazione può essere fatta valere solo se, nella dichiarazione doganale, il numero di tale prova viene indicato nel campo relativo alle autorizzazioni.

Ai fini dell'adeguata imposizione, alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (ditta di spedizione ecc.) occorre fornire precise istruzioni sull'imposizione.

I dati figuranti nella dichiarazione doganale devono corrispondere a quelli contenuti nella domanda. In caso contrario, non può essere concessa alcuna agevolazione fiscale.

5 Imposizioni provvisorie

Qualora, all'atto dell'importazione o dell'uscita dal deposito a partire da uno stabilimento di fabbricazione, il numero della prova non fosse ancora stato assegnato (vale a dire la DGD non ha ancora emesso una decisione definitiva), viene concessa a posteriori un'eventuale agevolazione fiscale per il periodo intercorso tra la presentazione della domanda e la decisione. A tal fine, gli invii interessati vengono imposti alla tariffa normale e viene riscossa l'imposta sugli oli minerali. Se la valutazione è positiva, tale imposta viene restituita al contribuente, a condizione tuttavia che l'importatore o lo stabilimento di fabbricazione abbia presentato la prova per scritto alla DGD prima di consegnare la prima dichiarazione fiscale.

6 Miscele di carburanti contenenti componenti con o senza prova

È possibile che biocarburanti fabbricati con e senza prova vengano miscelati fra loro per poi essere eventualmente aggiunti a carburanti fossili. Per ogni carburante, vale a dire per ogni miscela, viene rilasciata una prova separata.

Le singole quote vanno indicate separatamente e vengono imposte di conseguenza. La composizione del carburante deve essere comprovata all'atto dell'imposizione all'importazione (quota effettiva). Nel caso di miscele di biocarburanti fruenti e non fruenti di un'agevolazione fiscale, l'agevolazione viene accordata soltanto in modo proporzionale. Essa viene concessa unicamente per le quote che adempiono le condizioni per l'agevolazione fiscale. Sulla quota fossile o biogena senza agevolazione viene riscossa l'imposta sugli oli minerali.

Esempio

95 %	Benzina 95 con tenore di zolfo < 0,001 %	Senza agevolazione fiscale
3 %	Bioetanolo da barbabietole da zucchero	Con agevolazione fiscale
2 %	Bioetanolo da mais	Senza agevolazione fiscale

Nella dichiarazione d'importazione per quest'invio le linee tariffali indicate sono:

Voce di tariffa	Quota	Agevolazione fiscale?
2710.1211	95 %	No
2710.1211	3 %	Sì
2710.1211	2 %	No

Ulteriori dettagli sull'imposizione sono desumibili dalla cifra 4.8 R-09-04.

7 Contatti

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi direttamente ai responsabili:

Wolfgang Kobler

Tel. 058 465 41 16 e-mail: wolfgang.kobler@bazg.admin.ch

Imposta sugli oli minerali

Tel. 058 462 67 77 e-mail: minoest@bazg.admin.ch